

ANAS - S.S. n. 36 "del lago di Como e dello Spluga" - Lavori per la realizzazione della connessione tra la S.S. 36 "del lago di Como e dello Spluga" ed il sistema autostradale di Milano nei comuni di Monza e Cinisello Balsamo (lavori comprendenti la Galleria di Monza).

Tribunale di Milano 1326/2020 RG – Esposti del 06.03.2023 e 04.10.2023, al Consiglio di Disciplina dell'Ordine Ingegneri di Milano verso CTU ing. Maria Gabriella Parlante dell'Ordine di Milano, nella causa civile iscritta al n. r.g. 1326/2020 del Tribunale, in tema di parcelle per opere di ingegneria.

1. Io, Alfredo de Lorenzo ingegnere dell'Ordine di Cagliari, ho svolto:
- i collaudi statici delle opere strutturali dei lavori in oggetto dal 2011 al 2017;
 - il collaudo tecnico amministrativo dei lavori dal 2002 al 2019.

La Galleria di Monza, progetto e costruzione Salini Impregilo, ora Webuild, è stata collaudata staticamente due volte:

- **nel 2016 con esito negativo** da me, presidente della commissione di collaudo nominata da ANAS nel 2002;
- **nel 2021 con esito positivo** da un ingegnere ANAS, collaudatore nominato da ANAS nel 2019, a certificato di collaudo tecnico amministrativo già approvato con esito negativo.

L'esito negativo non piaceva!

L'opera veniva ricollaudata con esito positivo in seguito a irregolarità di amministrazione.

Dopo l'esito, incorrevo in difficoltà per essere compensato.

Webuild, tenuta dal Capitolato al compenso dei collaudatori per i collaudi statici, per la parte residuale di parcella della mia quota = $\frac{1}{2}$, mi costringeva al processo di congruenza presso l'Ordine ingegneri Cagliari e al decreto ingiuntivo e si opponeva al Tribunale Civile di Milano.

2. Il **giudice Sarah Cavagnola** nominava consulente di ufficio (CTU) **Maria Gabriella Parlante** ingegnere dell'**Ordine Ingegneri di Milano**.

In consulenza, **CTU Parlante** accertava l'importo di parcella in € 911.213,84, a fronte di quanto accertato in congruenza dall'Ordine Ingegneri di Cagliari in € 1.747.881,80.

Dalla consulenza risultavano:

- affermazioni in atti che alterano la realtà documentale e pareri non conformi al vero;
- **la parcella di pagina 10/22 di Integrazione di CTU, parcella nel sito, in cui risaltano tre errori, due di Matematica** e uno nell'applicazione del DM 140/212;

Non bastava!

Il giudice Cavagnola aggiungeva due errori in Sentenza: uno di Ingegneria, attività che compete al CTU, **l'altro di sottrazione** (doc. 2022.11.25 - 19230940s).

3. In data 06.03.2023, **proponevo esposto al Consiglio di Disciplina dell'Ordine verso il CTU Parlante**, affinché accertasse i fatti e assumesse i provvedimenti conseguenti (doc. 2023.03.06 – Esposto).

In data 08.03.2023, il Presidente del Consiglio di disciplina trasmetteva l'esposto al Presidente del Tribunale di Milano, ai sensi delle Norme di attuazione ex art. 19 Disp. att. cod. proc. civ.

In data 31.03.2023, il Tribunale Ordinario di Milano, trasmetteva il **Decreto di archiviazione del giudice Presidente delegato per l'Albo dei CTU**.

Il Decreto giustificava l'archiviazione, avendo il **giudice Gravagnola rilevato che l'indagine è stata svolta in modo puntuale e con rigore scientifico e sorretta da argomentazioni tecniche chiare e coerenti** (doc. 2023.03.21 - Tribunale MI Nota_prot._5184-2023.pdf).

4. In data 04.10.2023, **proponevo quindi un secondo esposto verso il CTU Parlante con riferimento alla sola parcella di pagina 10/22 di Integrazione di CTU, parcella nel sito, in cui risaltano tre errori, due di Matematica** (doc. 2023.10.04 - Il Esposto).

Semplificavo l'esposto precedente ai soli errori matematici in parcella.

Tralasciavo:

- le affermazioni in atti che alterano la realtà documentale e i pareri non conformi al vero;
- il terzo errore in parcella nell'applicazione del DM 140/212;
- i due errori in Sentenza.

Osservavo che è **di assoluta evidenza che i giudici formano la propria opinione liberamente, ma che dovrebbero riscontrare, per il loro libero convincimento, la correttezza della Matematica della scuola dell'obbligo**.

In data 25.10.2023, il Presidente del Consiglio di disciplina provvedeva a inoltrare l'esposto al Presidente del Tribunale competente, per l'eventuale successivo iter ex art. 19 Disp. att. cod. proc. civ.

In date 29.11.2023 e 17.02.2024 chiedevo al Presidente del Tribunale di essere informato.

In data 20.02.2024 il Tribunale di Milano rispondeva e allegava copia del Verbale di udienza. Dal Verbale risulta che il Tribunale *ha assolto* il CTU Ing. Parlante *dall'addebito disciplinare contestato*, sulla base della risposta della stessa CTU, *che si è trattato "di mero errore materiale ..."*

Il Tribunale, in dispregio del codice etico dell'Ordine, che prescrive diligenza e verifiche, considerava nel Verbale un solo errore e tralasciava gli altri.

Alfredo de Lorenzo